1. **Attività autorizzativa**
2. **Art. 67 D.Lgsn.81/08**

Per i nuovi insediamenti produttivi vige l’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 67 co.1 del D.Lgs.n. 81/08: “*La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi: a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti”.*

La comunicazione dovrà essere inoltrata **per via telematica** allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) il quale provvederà a trasmetterlo all’organo di vigilanza competente per territorio.

Per la comunicazione bisognerà utilizzare il modello unico nazionale allegato al decreto interministeriale 18/04/2014. Il Servizio PISAL ha facoltà di richiedere attraverso il SUAP ulteriori datiintegrativi e di prescrivere modificazioni.(Modello N. 5 Modello Unico Art. 67 D. Lgs. 81/08)

1. **Art. 65 D.Lgs. n. 81/08 Locali sotterranei o semisotterranei**
* L’organo di vigilanza può derogare al divieto di destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei quando ricorrano particolari esigenze tecniche, sempre che il datore di lavoro provveda ad assicurare idonee condizioni di areazione, di illuminazione e di microclima.
* L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrano le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di areazione, illuminazione e microclima
* L’organo di vigilanza può consentire altezze minime dei locali destinati al lavoro inferiori a m.3 qualora vi siano necessità tecniche documentate e siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente.

(Modello n.6 Deroghe)

Nei luoghi di lavoro sotterranei, nei luoghi di lavoro in locali seminterrati o situati al piano terra di territori ricadenti in *aree prioritarie* così come definite dall’art. 11 del D. Lgs. 101/2020 ed in altre tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d’azione per il Radon e negli stabilimenti termali, il datore di lavoro deve effettuare la misurazione della concentrazione di radon entro 24 mesi dall’inizio dell’attività e provvedere ai successivi adempimenti diversificati in base al livello di concentrazione misurata. Il valore limite di concentrazione media annua del Radon nei luoghi di lavoro è di 300 Bqm-3.